## FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

## 00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CASELLA POSTALE 2450** 

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 327/AA**

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 330 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Lorenzo MAZZA, e della società SSD SANSOVINO SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

Lorenzo MAZZA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la SSD Sansovino srl, in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 6.10.2024 al termine della gara Pienza - Sansovino valevole per il girone C del campionato Promozione Toscana, colpito con una testata al volto il sig. Valerio Bonari, calciatore tesserato per la Polisportiva Pienza ASD, provocandogli un trauma cranico e del massiccio facciale, con contusione della piramide nasale;

SSD SANSOVINO SRL, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Lorenzo Mazza;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - · Sig. Lorenzo MAZZA,
  - Società SSD SANSOVINO SRL, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Alessandro IACOMONI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - · di 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Lorenzo MAZZA,
  - · di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società SSD SANSOVINO SRL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

## PUBBLICATO IN ROMA IL 17 FEBBRAIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli IL PRESIDENTE Gabriele Gravina